

N. 00580/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00898/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 898 del 2015, proposto da:
-OMISSIS- – in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio -OMISSIS-, rappresentato e difeso da [omissis] ;

contro

Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca – in persona del Ministro *pro tempore* ed Istituto di Istruzione Superiore "[omissis]", rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; Consiglio di Classe [omissis];

per l'annullamento

- del Verbale n. 7 del 12 giugno 2015 relativo allo scrutinio di non ammissione alla classe successiva; - della scheda di valutazione del II quadrimestre relativa ai risultati finali del 12.06.2015; - della comunicazione di non ammissione alla classe successiva del 16.06.2015; - di tutti gli atti precedenti, preposti, connessi, conseguenti e successivi anche se non conosciuti; per il risarcimento - dei danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto del provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed Istituto di Istruzione Superiore "[omissis]";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il figlio non è stato ammesso alla classe successiva chiedendone l'annullamento, oltre al risarcimento del danno.

Deduce parte ricorrente la seguente censura:

1)Violazione artt. 3, 33, 34 Costituzione, Direttiva MIUR 27.12.2012, d.p.r. n. 122/2009; legge n. 170/2000, D.M. 5669/2011; l. n. 241/90; circolare Miur 8.3.2013. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità e insufficienza della motivazione, disparità di trattamento.

Lamenta parte ricorrente che, nel febbraio 2013, veniva diagnosticato al figlio -OMISSIS- un Disturbo Non Verbale dell'Apprendimento (DNV); allega che tale patologia attribuisce diritto all'attivazione di percorsi didattici specifici e sarebbe riconducibile ad una ipotesi che la direttiva BES (bisogni educativi speciali) qualifica "funzionamento cognitivo limite".

Evidenzia che tali bisogni educativi specifici non sarebbero stati presi in considerazione dalla scuola, poiché il ragazzo era sottoposto alle stesse prove dei compagni di classe; le interrogazioni avrebbero avuto ad oggetto vaste parti di programma, sarebbero sorte contestazioni sulle mappe concettuali e la scuola non avrebbe ammesso l'alunno a registrare le lezioni; lamenta poi che non sarebbe stato posto in essere un percorso didattico individualizzato e che non sarebbe stato ottemperato l'obbligo di comunicare con la famiglia.

Con riferimento alla mancata ammissione alla classe successiva si contesta inoltre la mancanza di una motivazione idonea.

Si costituiva l'amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

Con ordinanza n. 299/2015 di questo Tar l'istanza cautelare veniva respinta, considerato che non risultava suscettibile di favorevole accoglimento la richiesta, sulla quale ha insistito la parte, di ammissione *ope iudicis*, alla classe successiva.

All'udienza del 23.3.2016 la causa veniva discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Deve preliminarmente darsi atto che la parte in udienza ha riferito che l'alunno, nelle more, sta frequentando altra scuola con soddisfazione e che non sussiste più un interesse alla rivalutazione, in sé, del provvedimento di non ammissione alla classe successiva al fine di reinserirlo nel vecchio percorso scolastico; l'interesse permane con solo riferimento ad eventuali pretese risarcitorie.

Il ricorso al proposito non pare tuttavia suscettibile di accoglimento.

In termini generali deve osservarsi che questo tribunale non può svolgere un penetrante sindacato di merito nell'azione didattica svolta dalla scuola; non spetta infatti al giudice amministrativo invadere la discrezionalità amministrativa, sostituendosi all'istituzione scolastica in un minuzioso sindacato sulle tecniche educative; spetta a questo giudice unicamente valutare se la scuola abbia posto in essere misure di ausilio prescritte e conformi alle esigenze di salute del figlio del ricorrente.

Ancora non sussiste, come pare affermarsi in ricorso, alcun diritto assoluto al "risultato di apprendimento" nel senso che evidentemente la scuola, pur dovendo porre in essere ausili educativi idonei, non può certo essere onerata di far conseguire ad ogni costo un buon esito scolastico a

qualunque allievo, per la semplice ragione che ogni buon esito scolastico, a prescindere dalle peculiari condizioni di salute del figlio del ricorrente, necessita inevitabilmente della attiva collaborazione del discente, della sua buona volontà e si conforma necessariamente in base alle sue attitudini, che ne costituiscono inevitabile presupposto e limite.

Gli stessi tempi dell'apprendimento possono mutare da soggetto a soggetto, del tutto a prescindere dagli sforzi educativi posti in essere dalla scuola.

Le censure mosse in ricorso, prescindendo dalle già ricordate analisi di tecniche educative non suscettibili di sindacato giurisdizionale, paiono al collegio, negli aspetti oggettivi, scontrarsi con gli elementi in fatto emergenti dalla documentazione prodotta dall'amministrazione, ed essere in parte anche al loro interno contraddittorie.

La parte sostiene innanzitutto che l'alunno sarebbe stato sottoposto a prove in tutto e per tutto identiche a quelle dei compagni; procede poi a riferire di contestazioni tra allievo e professore relative alle mappe concettuali.

Non contesta poi che fossero consentiti in taluni casi tempi maggiori di esecuzione delle prove.

La circostanza, pacifica perché o espressamente ammessa o non contestata dal ricorrente, che l'alunno potesse svolgere le prove con l'ausilio di mappe concettuale e con tempistiche differenziate sconfessa la tesi per cui le sue prove erano del tutto identiche a quelle dei compagni, essendo chiaro che svolgerle con ausili specifici preconfezionati non è affatto identico a svolgerle senza ausili.

Si evince poi dai documenti depositati in atti che alcune prove dell'alunno vedevano l'esclusione di taluni esercizi.

Si evince poi dalle stesse comunicazioni del figlio del ricorrente (per altro caratterizzate da notevole *vis polemica* ed esatta cognizione dei propri diritti, cfr. doc. 7 di parte ricorrente) il contrasto sorto tra l'allievo e alcuni insegnanti circa la redazione delle mappe concettuali; il problema non era certo relativo al suo diritto ad avvalersene bensì alle modalità dallo stesso tenute (diverse da quelle tenute da altri allievi, pure in condizione di necessario ausilio educativo) di non concordare dette mappe preventivamente con gli insegnanti e di non seguire le indicazioni degli insegnanti relative al contenuto delle mappe. Una propria non piena collaborazione sul punto è ammessa dallo stesso allievo nel già citato doc. 7.

Si evince poi dalla documentazione prodotta dalla scuola, e non contestata dal ricorrente, che non è stata negata all'allievo in sé la registrazione delle lezioni a fini didattici (per altro la parte non indica quando sarebbe stata riconosciuta la necessità di tale ausilio) ma unicamente contestata una registrazione effettuata all'insaputa dell'insegnante, che ha evidenti fini di controllo del medesimo e presenta modalità in sé illegittime; in sostanza la scuola non contestava all'allievo, in termini generali, la possibilità di registrazioni a fini didattici, ne pretendeva solo lo svolgimento in contesto di leale cooperazione tra alunno e insegnante.

Contesta poi il ricorrente che all'allievo sarebbe stata imposta una interrogazione vertente su vasta parte di programma (circa 80 pagine; per altro l'interrogazione non si è verosimilmente mai tenuta in quanto oggetto di espressa diffida scritta da parte dei genitori, presentata formalmente il giorno dell'interrogazione, cfr. doc. 6 di parte resistente); nessuna replica di parte ricorrente vi è però a fronte della spiegazione, già resa in corso di anno, da parte dell'insegnante che ha evidenziato come, al netto di esercizi, immagini ed elementi non di studio, le pagine oggetto della prova fossero in verità 35 e come l'alunno più volte non si fosse presentato ad interrogazioni programmate.

La posizione specifica dell'alunno è stata valutata nel consiglio di classe straordinario del 4.12.2014, nel corso del quale emergeva che l'alunno più volte si era sottratto a interrogazioni programmate (con ripercussioni anche sui rapporti con compagni), che, a quella data, i genitori ancora non avevano interloquuto con tutti gli insegnanti e non si erano presentati al consiglio di classe relativo al ricevimento tenutosi il 7.11, come, ancora a quella data (quando la scuola già aveva sottoposto la posizione dell'allievo alla valutazione di sanitari pubblici), da parte della famiglia non era prevenuta certificazione medica di provenienza pubblica e come la pretesa di assimilare la condizione del ragazzo a quella di un soggetto "borderline cognitivo" non fosse supportata da una indispensabile precisa valutazione del QI.

Sempre dalla documentazione della scuola risulta come il ragazzo abbia avuto a disposizione la possibilità, nell'anno, di interloquire con un insegnante e fosse, già nel precedente anno scolastico, stato ammesso con alcune riserve alla classe successiva, non avendo per altro poi svolto i compiti estivi di inglese.

La famiglia aveva la possibilità di costante consultazione del registro di classe e non si è mostrata attiva nello sfruttare le occasioni di ricevimento dei professori.

Rispetto ai sopra riportati elementi di fatto la parte non ha mosso alcuna replica; nell'ultima memoria parte ricorrente insiste unicamente sulla circostanza che, fortunatamente, il ragazzo sta ottenendo buoni risultati nel nuovo contesto scolastico.

Tale esito, positivo, non può tuttavia non tenere conto del fatto che, nelle stesse valutazioni della nuova scuola, si dà atto di un cambiamento di atteggiamento dell'alunno, partito con toni critici e poi divenuto più disponibile; l'impostazione di parte ricorrente prescinde, poi, dal fatto che l'alunno sta ripetendo l'anno scolastico, cosa che non è necessariamente un fallimento ma può anche rappresentare una dilatazione dei tempi di apprendimento, per renderli maggiormente compatibili con le esigenze educative del ragazzo.

In sostanza il buon esito del nuovo ciclo scolastico non dimostra di per sé una colpa del precedente istituto scolastico per il diverso precedente esito, soprattutto se si tiene conto del fatto che, rispetto a tutte le presunte indicazioni di oggettiva *male gestio* del rapporto educativo indicate in ricorso, la scuola ha fornito puntuali repliche in termini di circostanze fattuali e contestualizzazione degli episodi, oltre a documentazione, elementi sui quali la parte nulla ha a sua volta replicato in termini puntuali.

Il ricorso non può quindi trovare accoglimento.

La parte non ha interesse ad una autonoma valutazione dei singoli profili motivazionali della non ammissione, avendo di fatto, e nel proprio interesse, scelto di riprendere *aliunde* il percorso scolastico.

La particolarità della vicenda comporta la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF

Roberta Ravasio, Consigliere

Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)